

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

724° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2001

INDICE

Commissioni permanenti

7^a - Istruzione..... *Pag.* 3

Organismi bicamerali

Riforma amministrativa *Pag.* 4

CONVOCAZIONI *Pag.* 32

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2001

531^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Barbieri.

La seduta inizia alle ore 17,10.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza del numero legale indispensabile per l'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di regolamento recante la riforma degli istituti atipici, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 17,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2001

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame del documento conclusivo e approvazione)

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, illustra la proposta del documento conclusivo dell'indagine in oggetto (*vedi allegato*).

Intervengono il senatore Ettore ROTELLI (FI), che preannuncia voto contrario, e il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO (Verdi).

Replica infine il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*.

La Commissione approva la proposta di documento conclusivo del relatore.

La seduta termina alle 13,30.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59.

DOCUMENTO CONCLUSIVO

INTRODUZIONE.

Nella seduta del 1° dicembre 1999 la Commissione ha deliberato un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I ed al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta "Bassanini I").

Sono state quindi svolte audizioni con i responsabili governativi dei diversi profili interessati dalle riforme, con il Commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo e i rappresentanti della Corte dei Conti, nonché con i rappresentanti delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti locali, degli enti pubblici oggetto del riordino e con le organizzazioni sindacali.

L'obiettivo era quello di seguire lo sviluppo di tutto il processo di riforma della pubblica amministrazione nei due aspetti, tra loro connessi, della riorganizzazione dell'organizzazione centrale dell'apparato statale e del decentramento amministrativo. La Commissione in questo modo intendeva dare concretezza al compito di verifica periodica dello stato di attuazione delle riforme introdotte così come ad essa attribuito dall'articolo 5, comma 4, lettera b) della citata legge n. 59/97.

L'obiettivo politico era inoltre quello di raccogliere ogni elemento di conoscenza e di informazione utile a guidare il processo di riforma impostato dal Governo sollecitando gli interventi di correzione sul piano normativo laddove le circostanze lo richiedessero.

Da questo punto di vista anzi la Commissione ha svolto un importante ruolo di raccordo tra tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti ed ha sollecitato - sia attraverso l'attività consultiva, sia attraverso iniziative legislative promosse nelle opportune sedi - quegli interventi correttivi che sono risultati necessari al buon esito delle riforme stesse.

L'acquisizione delle informazioni e dei dati da parte dei soggetti auditi è stata quindi funzionale a questo tipo di attività. Il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva può quindi rappresentare l'occasione per fare il punto, in conclusione della XIII legislatura, sullo stato di attuazione del processo di riforma realizzato attraverso la legge n. 59/97¹.

Il documento si compone di quattro parti: la prima, relativa al decentramento amministrativo; la seconda, relativa alla riforma dell'organizzazione del Governo; la terza, concernente il riordino degli enti pubblici; la quarta, concernente il riordino delle procedure di contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

¹ Si fa presente che i dati contenuti nel presente documento relativi allo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiornati al 30 aprile 2001.

1. IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO.

Il processo di conferimento di compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali (Capo I della legge n. 59/97), iniziato con la ripartizione delle competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, e portato avanti attraverso i decreti di trasferimento dei beni e delle risorse ha oramai concluso il suo processo attuativo con il 31 dicembre 2000.

La Commissione ha seguito tale processo, sia nella fase di predisposizione dei diversi provvedimenti, sia nella fase di attuazione degli stessi, acquistando così anche consapevolezza in ordine alle difficoltà che il decentramento amministrativo ancora incontra.

La verifica dello stato di attuazione di tutto il processo di decentramento amministrativo è stato in particolare oggetto delle ultime due relazioni (Doc. XVI-bis, n. 8, e Doc. XVI-bis, n. 13, approvati, rispettivamente il 9 dicembre 1999 e il 21 dicembre 2000) che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge n. 59/97. Si sono inoltre svolte tre Conferenze sullo stato di attuazione del decentramento amministrativo che hanno visto la partecipazione dei diversi soggetti interessati al processo di riforma (25 marzo 1999, 25 gennaio 2000 e 20 febbraio 2001).

A tali atti si rinvia per un quadro sullo stato di attuazione del Capo I della legge n. 59/97.

2. LA RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO.

La legge 15 marzo 1997, n. 59, collega la riforma dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato (Capo II) al processo di conferimento di compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali (Capo I), nella consapevolezza che le precedenti esperienze di trasferimento di competenze e poteri alle regioni ed alle autonomie locali trovavano un punto di criticità nel mantenimento dell'organizzazione del Governo e dell'amministrazione centrale identica a se stessa. Non a caso il Capo II della citata legge sottolinea in modo evidente tale connessione: oltre a perseguire tra le proprie finalità anche quella della razionalizzazione e semplificazione delle strutture del Governo e dell'amministrazione centrale, il disegno riformatore implica la redistribuzione e la razionalizzazione delle competenze dei Ministeri, anche mediante la fusione o la soppressione di alcuni di essi.

La riforma dell'organizzazione del Governo è stata realizzata con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per quanto concerne i Ministeri.

2.1. IL RIORDINO DEI MINISTERI

Il riordino dei Ministeri, dispiegherà pienamente i suoi effetti a partire dalla prossima legislatura (*"A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo ..."*, come previsto dall'art. 55, comma 1 del decreto legislativo n. 300 del 1999). **A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo formato nella prossima legislatura, il numero dei Ministeri passerà da 18 a 12.**

Per quanto concerne il periodo **"transitorio"**, quello intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 300 del 1999 e la riduzione del numero dei ministeri (ovvero l'attuazione del richiamato articolo 55, comma 1 del medesimo decreto legislativo), è stato previsto il **riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri**, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal decreto legislativo, con regolamenti, da adottarsi ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (*si veda la tabella 1*).

L'articolo 55, comma 6, del decreto legislativo n. 300 del 1999 rimette al **Presidente del Consiglio dei ministri il potere di (graduare e) stabilire (con DPCM) la decorrenza dell'operatività della riforma, entro il periodo di cui si è detto in precedenza**, ovvero entro la *"data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore"* del medesimo decreto legislativo. Salvo quanto concerne le riorganizzazioni *'anticipatrici'*, non sono state assunte altre decisioni in merito.

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, invece, non dispone espressamente per il caso in cui i regolamenti e le altre disposizioni che dovranno rendere operativa la

riforma non siano stati emanati alla data di costituzione del primo governo della prossima legislatura. Sono comunque fatti salvi, secondo quanto espressamente previsto dal comma 4 dell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo, i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e quelli di riordino del Ministero del tesoro (adottati ai sensi della legge n. 94 del 1997).

<i>Ministeri attualmente esistenti e previsti dall'art. 11 dal D.Lgs. n. 300/1999</i>	
<i>Ministero dell'interno</i>	
<i>Ministero degli affari esteri</i>	
<i>Ministero della giustizia</i>	
<i>Ministero della difesa</i>	
<i>Ministero delle politiche agricole e forestali</i>	
<i>Ministero per i beni e le attività culturali</i>	
<i>Ministeri (attuali)</i>	<i>Ministeri previsti dal D.Lgs. n. 300/1999</i>
<i>Industria, commercio e artigianato</i>	<i>Attività produttive</i>
<i>Commercio con l'estero</i>	
<i>Comunicazioni</i>	
<i>Ambiente</i>	<i>Ambiente e tutela del territorio</i> <i>Infrastrutture e trasporti</i>
<i>Lavori pubblici</i>	
<i>Trasporti e navigazione</i>	
<i>Lavoro e previdenza sociale</i>	
<i>Sanità</i>	<i>Lavoro, salute e politiche sociali</i>
<i>Tesoro, Bilancio e programmazione economica</i>	
<i>Finanze</i>	
<i>Pubblica istruzione</i>	<i>Istruzione, università e ricerca</i>
<i>Università e ricerca scientifica e tecnologica</i>	

La legge n. 59 del 1997 ha optato per la delegificazione della materia dettando una disciplina di carattere generale, con effetto delegificante rispetto alle disposizioni di legge precedentemente in vigore, al fine di ricondurre totalmente la materia nella sfera di competenza normativa del Governo. In particolare, è previsto (art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 300 del 1999) che tali regolamenti definiscano:

- l'organizzazione dei ministeri;
- la dotazione organica;
- l'individuazione e il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni;
- l'individuazione dei dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del decreto legislativo stesso.

Inoltre, sempre con regolamenti di delegificazione, dovranno essere disciplinati:

- gli uffici di diretta collaborazione del Ministro (art. 7);
- gli statuti delle agenzie (art. 8) ad eccezione delle agenzie fiscali e dell'agenzia della protezione civile.

Relativamente alla struttura, le norme generali di organizzazione prevedono due modelli: un articolato sui dipartimenti, l'altro sulle direzioni generali (affari esteri, della difesa, e dei beni culturali). La scelta del modello è connessa al tipo di missione assegnata al Ministero: ove essa sia "scomponibile" in più *policies* il

modello sarà quello dipartimentale, ove essa sia – invece – più limitata o non scomponibile in aree omogenee e diverse fra loro il modello sarà quello delle direzioni generali.

I dipartimenti sono costituiti per esercitare in modo organico ed integrato le funzioni del ministero, ad essi sono attribuiti compiti finali riguardo a grandi aree di materie omogenee, nonché quelli di organizzazione e di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. Per le amministrazioni degli Affari esteri, della Difesa, e dei Beni culturali si conferma l'attuale assetto, imperniato sulle **direzioni generali** (e non su base non dipartimentale) e si istituisce l'ufficio del segretario generale, che opera alle dirette dipendenze del Ministro. Le direzioni generali, a differenza di quanto avviene per i dipartimenti, possono essere preposte allo svolgimento di funzioni esclusivamente strumentali.

Il numero massimo dei dipartimenti o delle direzioni generali è fissato, nel decreto legislativo, come segue:

dell'interno (4 dipartimenti)

Ministero degli affari esteri (20 direzioni generali)

Ministero della giustizia (4 dipartimenti)

Ministero della difesa (10 direzioni generali)

Ministero dell'economia e delle finanze (5 dipartimenti)

Ministero delle attività produttive (4 dipartimenti)

Ministero delle politiche agricole e forestali (2 dipartimenti)

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (4 dipartimenti)

Ministero delle infrastrutture dei trasporti (4 dipartimenti)

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (4 dipartimenti)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (3 dipartimenti)

Ministero per i beni e le attività culturali (10 direzioni generali)²

Alla struttura ministeriale possono essere collegate una o più **agenzie**. Le agenzie svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, attualmente esercitate da amministrazioni ed enti pubblici (all'istituzione delle agenzie si accompagna, infatti, la soppressione di uffici ministeriali, enti pubblici o altri organismi che svolgevano le funzioni assegnate alle agenzie). Le agenzie operano in condizioni di autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge; esse sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed al potere di vigilanza di un Ministro. Le agenzie hanno autonomia di bilancio ed agiscono sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni.

² Relativamente al riordino del Ministero per i beni e le attività culturali, va segnalato che il Ministero è stato oggetto di uno specifico ed importante processo di riforma disposto dai decreti legislativi n.368 del 1998 e n.300 del 1999 cui successivamente è seguito il nuovo regolamento di riorganizzazione (DPR 29 dicembre 2000, n.441). L'innovazione estremamente rilevante della riforma di tale dicastero non risiede tanto sotto il profilo dell'ampliamento delle attribuzioni e delle competenze derivanti dalla riforma della Presidenza del consiglio dei ministri, quanto sotto il profilo dell'organizzazione dell'amministrazione interessata. È infatti istituita la figura del sovrintendente regionale attraverso cui si avvicina a livello territoriale anche l'esercizio della tutela, e quindi del potere di vincolo. A tale dato deve altresì aggiungersi il ricorso allo strumento degli accordi di programma fra il Ministero e le diverse regioni al fine di coordinare su scala regionale l'intervento sul patrimonio.

Uffici di diretta collaborazione

Per la disciplina di detti uffici, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, rinvia all'applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introducendo ulteriori principi e criteri per l'attuazione dello stesso.

Il citato articolo 14 prevede che per l'esercizio di specifiche funzioni il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione. Tali uffici sono istituiti e disciplinati con regolamenti adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per la procedura di adozione di tali regolamenti si veda quanto detto precedentemente per i regolamenti di organizzazione).

Nelle more dell'adozione di regolamenti per ciascun Ministero (*si veda tabella*), con uno schema di regolamento, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2001 ed approvato in via definitiva il 2 marzo 2001, è stata definita una disciplina generale transitoria per permettere il funzionamento di tali uffici nel caso in cui alla data di entrata in vigore della riforma dei ministeri operata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ossia dalla data del decreto di nomina del primo governo della prossima legislatura, non siano ancora entrati in vigore i regolamenti degli uffici dei singoli ministeri.

Uffici di livello dirigenziale generale

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale è rimessa ai regolamenti di organizzazione di ciascun Ministero.

All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale provvede il Ministro con proprio decreto.

Dotazione organica

I regolamenti di organizzazione di ciascun Ministero devono prevedere la soppressione dei ruoli esistenti e la creazione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Il decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce il principio dell'invarianza di spesa, secondo il quale la nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non deve comunque comportare incrementi di spesa.

2.1.1. LO STATO DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEI MINISTERI

Nelle tabelle riportate in allegato sono indicati i provvedimenti relativi all'organizzazione dei ministeri. Tali provvedimenti sono suddivisi in **regolamenti di organizzazione** (Tab. 1 e 2), **regolamenti degli uffici di diretta collaborazione del ministro** (Tab. 3 e 4), i provvedimenti relativi alle **agenzie tecniche** (Tab. 5) e i **regolamenti degli uffici di livello non dirigenziale** (Tab. 6 e 7).

Per alcuni ministeri (Giustizia, Sanità, Beni culturali, Pubblica istruzione e Politiche agricole) gli schemi di regolamento di organizzazione presentati alle

Camere contenevano anche le disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione; al momento dell'approvazione definitiva il Governo ha separato tali disposizioni che sono confluite in appositi regolamenti. Analogamente, lo schema di regolamento recante dotazioni organiche del Ministero dell'industria (poi emanato con il DPR 276/2000), conteneva anche disposizioni in materia di uffici di diretta collaborazione del ministro; tali disposizioni sono state rinviate ad un separato apposito regolamento, in accoglimento delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere reso il 4 maggio 2000.

Si segnala infine che il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il 2 maggio 2001, lo schema di regolamento di organizzazione degli Uffici territoriali del Governo, a seguito del doppio parere reso dal Consiglio di Stato.

2.2. IL RIORDINO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.

Il D.Lgs. n. 303/99 ridisegna l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni della Presidenza del consiglio dei ministri, assicurando, anche attraverso il collegamento con altre amministrazioni interessate, l'unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo, nonché il potenziamento del ruolo di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del consiglio. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei compiti di organizzazione e gestione delle relative risorse umane e strumentali, alla Presidenza viene riconosciuta piena autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria, quest'ultima peraltro nei limiti dei fondi erogati annualmente dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Al Presidente del consiglio spetta inoltre individuare, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il segretario generale, nonché quelle della cui attività si avvalgono i ministri o sottosegretari da lui delegati.

Per lo svolgimento di particolari compiti o in relazione a specifici programmi si prevede l'istituzione di apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata nell'atto istitutivo.

Con decreto del Presidente sono parimenti individuati gli uffici di diretta collaborazione, nonché i limiti e le modalità per l'applicazione alla Presidenza stessa delle disposizioni di carattere generale disciplinanti poteri e responsabilità dei dirigenti.

La razionalità del coordinamento e della organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante il ricorso a strutture specializzate pubbliche o private.

Nella tabella seguente sono riportati i provvedimenti di attuazione della riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

<i>Strutture generali</i>	DPCM 4.8.2000 (GU 10.8.2000, n. 186)
<i>Dipartimento per gli affari regionali</i>	Decreto del Ministro per gli affari regionali 17.4.2000 (G.U. 28.4.2000, n. 98)
<i>Dipartimento della funzione pubblica</i>	Decreto Ministro per la funzione pubblica 2.10.2000 (G.U. 19.10.2000, n. 245)

<i>Dipartimento per le politiche comunitarie</i>	Decreto del Ministro per le politiche comunitarie 19.9.2000 (G.U. 2.10.2000, n. 246)
<i>Dipartimento per gli affari sociali</i>	D.P.C.M. 24.10.20003 (G.U. 2.11.2000, n. 256)
<i>Dipartimento per l'informazione e l'editoria</i>	D.P.C.M. 28.12.2000 (G.U. 12.2.2001, n. 35)
<i>Dipartimento per le riforme istituzionali</i>	Decreto Ministro per le riforme istituzionali 24.11.2000 (G.U. 12.12.2000, n. 289)
<i>Dipartimento per le pari opportunità.</i>	Decreto del Ministro per le pari opportunità 30.11.2000 (G.U. 23.1.2001, n. 18)
<i>Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del consiglio dei ministri</i>	DPCM 23.12.1999 (G.U. 31.1.2000, n. 24, S.O.)
<i>Ufficio di Segreteria del Consiglio supremo della difesa</i>	Protocollo d'intesa tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 10, co. 10, del d.lgs. 30.7.1999, n. 303 (G.U. 31.7.2000, n. 177)

Altri interventi hanno inoltre riguardato il riordino di funzioni e competenze prima assegnate alla responsabilità di alcuni dicasteri o alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare:

<i>Dipartimento dello spettacolo – Ministero per i beni e le attività culturali</i>	D.Lgs. 8.1.1998, n. 3 Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 14.1.98, n. 10 e G.U. 31.1.98, n. 25) Vedi anche D.Lgs. 21.12.98, n. 492 <i>Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi 18 novembre 1997, n.426; (Scuola nazionale cinema), 8 gennaio 1998, n.3, (Dipartimento spettacolo); 29 gennaio 1998, nn.19 (Biennale di Venezia) e 20 (INDA); 23 aprile 1998, n. 134 (Enti lirici) (GU 21.12.1998, n. 16, S.O. n. 18)</i> D.Lgs. 8.1.1998, n. 368 <i>Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali (G.U. 26.10.98, n. 250)</i>
<i>SECI Ministero delle Finanze</i>	D.Lgs. 5.10.1998, n. 361 <i>Istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - (GU 16.10.98, n. 242)</i> vedi inoltre D.Lgs. 15.10.1999, n. 382 - <i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, concernente l'istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario (GU 29.10.99, n. 255)</i>

2.3. LA DISCIPLINA DEI VICEMINISTRI

Agli inizi di quest'anno le Camere hanno approvato la legge 26 marzo 2001, n. 81 recante "Nuova disciplina dell'attività di Governo", la quale prevede una modifica all'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 relativamente al ruolo e alle funzioni dei sottosegretari.

Al riguardo vale la pena ricordare che nel corso dell'elaborazione del decreto legislativo n 300 del 1999, nel momento in cui il Governo si apprestava ad avviare l'opera di razionalizzazione della sua struttura organizzativa sulla base della delega

³ Il decreto disciplina in via transitoria il riordino delle competenze e dell'organizzazione del Dipartimento poiché i relativi compiti, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 303, sono destinati ad essere trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

contenuta nel capo II della legge n. 59 del 1997 riducendo il numero dei ministeri, la Commissione, con riferimento al problema dell'attribuzione di specifiche responsabilità politiche a figure diverse dal ministro titolare di dicastero, inseriva nel parere uno specifico indirizzo teso a rendere possibile la scissione tra ministro e ministero. L'indirizzo, a cui non è stato dato seguito poiché si è ritenuto che esso esorbitasse i limiti della delega, nasceva dall'esigenza, particolarmente avvertita nel momento di costituzione di grandi strutture ministeriali responsabili di più politiche di settore, di affidare la responsabilità di specifiche politiche di settore, anche in relazione alla loro rappresentazione esterna, a soggetti politici che possono essere anche diversi dal ministro titolare del dicastero. Tale esigenza risulta comprovata dalla struttura di governo di altri Paesi europei ove sono previsti, accanto alla figura dei ministri titolari dei dicasteri, ministri deputati a politiche di settore, legati ai primi da un rapporto di delegazione (ministri delegati nel governo francese e junior minister nel governo inglese).

Nel testo originario del disegno di legge presentato alla Camera si prevedeva la modifica della struttura del Governo attraverso l'attribuzione ad un numero limitato di sottosegretari, denominati "vice ministri", mediante delega del ministro, approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, di "poteri di indirizzo politico" in ordine a determinati settori dell'attività di Governo, cui corrispondano strutture organizzative specifiche.

Nel corso dell'esame presso la Commissione affari costituzionali della Camera, a seguito dell'approvazione di una serie di proposte emendative, il testo è stato modificato, sopprimendo, in particolare, la formulazione originaria relativa ai "poteri di indirizzo politico" che avrebbe potuto rivelarsi incompatibile con la responsabilità sugli atti dei propri dicasteri attribuita ai ministri dall'articolo 95 della Costituzione. Il testo approvato ribadisce che restano fermi i poteri di indirizzo politico e la responsabilità del Ministro ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione. E' stata inoltre prevista la possibilità di affidare ai vice ministri anche la responsabilità di strutture ministeriali non ascrivibili al modello dei dipartimenti, ma a quello delle direzioni generali, stabilendo che ai vice ministri possono essere conferite le deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali, ovvero di più direzioni generali.

I vice ministri possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. Quanto al numero dei vice ministri, è stato previsto il numero massimo di dieci, che è inferiore al numero dei Ministri come previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999; durante il dibattito parlamentare è prevalsa l'opportunità di mantenere un numero fisso di vice ministri per evitare la proliferazione della figura e evitare che tale numero coincida con quello dei ministeri, al fine di non dare luogo all'eventuale equivoco per cui a ciascun Ministro debba corrispondere un vice ministro. Quest'ultima figura, invece, dovrà essere utilizzata con riferimento a strutture ministeriali particolarmente complesse, ovunque esse risultino essere dislocate.

3. IL RIORDINO DEGLI ENTI PUBBLICI

L'articolo 11, comma 1, lett. b) della legge n. 59/97 ha delegato il Governo a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale. Le successive lettere c) e d) prevedono inoltre il riordino ed il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, nonché il riordino e la razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché degli organismi operanti nel settore stesso.

La Commissione ha seguito il processo di attuazione delle relative deleghe avendo di mira prevalentemente i profili ordinamentali del riordino degli enti essendo i profili di merito di competenza delle Commissioni permanenti.

3. 1. SVILUPPO ITALIA.

Tra gli enti per i quali, nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge n. 59 del 1997, il Governo ha proceduto al riordino, particolare rilievo, anche per la vasta eco prodottasi sugli organi di informazione, ha avuto quello riguardante gli enti pubblici nazionali e delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, operanti nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale.

La Commissione, a testimonianza della particolare rilevanza del tema, nel corso dell'indagine conoscitiva ha dedicato tre sedute all'audizione di soggetti istituzionali chiamati a riferire sui risultati del processo di riforma in questo settore.

Dal punto di vista normativo va ricordato, in primo luogo, che con il decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, sul cui schema la Commissione aveva espresso il prescritto parere nella seduta del 2 dicembre 1998, è stata prevista l'istituzione della società Sviluppo Italia con funzioni di promozione di attività produttive e attrazione degli investimenti, di promozione di iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità nonché di altre funzioni legate allo sviluppo economico, con particolare riferimento per il Mezzogiorno e per le altre depresse.

Alla costituzione della società Sviluppo Italia S.p.A. ha provveduto il Ministero del Tesoro, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1999, che ha attribuito al Ministero economico la titolarità delle azioni della società, alla quale sono state conferite inoltre le partecipazioni azionarie nelle società SPI, ITAINVEST, I.G. - Società per l'imprenditoria giovanile, INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.A. e le quote di IPI, detenute dallo Stato o da società da questo controllate.

A Sviluppo Italia è stato attribuito quindi il compito di provvedere al riordino e all'accorpamento delle strutture di queste stesse società, ricollocandole in due società operative da essa costituite e direttamente controllate, responsabili rispettivamente per "i servizi allo sviluppo" e per "i servizi finanziari"

Con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 giugno 1999 sono stati quindi individuati gli indirizzi e le priorità sia della società capogruppo che delle due

società operative - denominate Progetto Italia e Investire Italia - alla cui costituzione provvedeva il Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Italia con delibera del 10 giugno 1999.

Rispetto alla missione complessiva di Sviluppo Italia, come indicato nel corso dell'audizione del 1° dicembre 1999 da Giuliano Amato, Ministro del tesoro *pro tempore*, tuttavia il modulo organizzativo prescelto non si è rivelato il più idoneo per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Il rilevante peso derivante dall'attività di riorganizzazione delle società preesistenti, nella quale la società madre è stata impegnata, ha prodotto una situazione di accentuazione dell'attività della holding nella direzione delle nuove missioni e ha creato difficoltà di integrazione con l'attività delle due società operative con il rischio che queste si trovassero risucchiate dalla gestione dell'esistente.

Queste disfunzioni hanno indotto il Governo a predisporre il decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, sul cui schema la Commissione ha espresso il parere nella seduta dell'11 gennaio 2000, nel quale si prevede la revisione della struttura organizzativa precedentemente delineata. Il nuovo assetto organizzativo ha previsto quindi per Sviluppo Italia sia la possibilità di strutturarsi in una o più società operative ovvero in rami di azienda eventualmente dotati di contabilità separata.

Il decreto legislativo ha inoltre modificato il termine per la conclusione del processo di riordino e di accorpamento delle società, che inizialmente fissato al 30 giugno 1999, è stato spostato al 30 giugno 2000.

Lo stesso decreto legislativo ha poi previsto che entro il 15 aprile 2000 la società Sviluppo Italia predisponga un piano conclusivo di riordino societario, il cui schema è rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo trasmette alle competenti Commissioni parlamentari unitamente al programma degli interventi.

Successivamente all'adozione del citato decreto legislativo correttivo nella riunione del 18 gennaio 2000, il Consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia Spa ha quindi deciso di procedere alla fusione per incorporazione delle società SPI, ITAINVEST, IG, INSUD, RIBS e FINAGRA, nonché di Progetto Italia e Investire Italia. In data 2 marzo 2000, le Assemblee straordinarie delle citate Società hanno deliberato l'approvazione della operazione di fusione per incorporazione nella capogruppo Sviluppo Italia Spa, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30 settembre 1999.

Sotto il profilo organizzativo Sviluppo Italia, dopo l'adozione del decreto correttivo n. 3 del 2000, si è configurata quindi come società articolata in nove aree operative presente, oltreché nella sede centrale a Roma nella quale operano circa 500 persone, nel territorio nazionale in diverse sedi nelle quali operano circa 300 persone, avendo assorbito peraltro le strutture locali già esistenti delle società in essa confluite (in particolare IG e SPI),

Nel primo periodo della sua attività la Società Italia è stata quindi fortemente impegnata nella definizione di un assetto organizzativo che potesse garantire l'effettivo conseguimento dei suoi obiettivi e la realizzazione della sua missione.

La società, come emerge dalle parole del Presidente Umberto Di Capua, nell'audizione del 23 maggio intende porsi come un'"agenzia professionale per lo

sviluppo del paese", al fine di rendere possibile l'attività di sviluppo locale e di promuovere l'attrazione degli investimenti.

In quest'ottica attenzione centrale riveste il rapporto con gli enti locali e in particolare con le regioni. Come emerge dalle affermazioni rese dal presidente nell'audizione del 6 dicembre 2000, una volta conseguito l'assetto organizzativo interno che poggia sulla ripartizione nelle due aree di attività delineate nello stesso decreto legislativo correttivo, la società è impegnata nella creazione delle società regionali, battezzate con la denominazione della società seguita dal nome della regione, la cui costituzione non risponde ad una modalità organizzativa, ma ad una scelta strategica. Si prevede che le società regionali siano aperte alla partecipazione anche azionaria degli enti locali in un quadro di massima collaborazione finalizzato soprattutto a massimizzare l'efficacia dell'utilizzo dei fondi comunitari messi a disposizione nell'ambito di Agenda 2000.

Sviluppo Italia, contestualmente al riassetto organizzativo, ha proseguito le varie attività delle società in essa confluite, in particolare di quelle tipiche della Società per l'imprenditoria giovanile e della SPI, che ha continuato a realizzare progetti di promozione, sviluppo e assistenza per le imprese. In termini quantitativi nel corso dell'anno 2000 l'insieme delle attività che fanno capo a Sviluppo Italia ha determinato circa settemila addetti diretti, con un numero non precisabile di addetti indiretti.

Un altro aspetto dell'attività di Sviluppo Italia riguarda poi il ruolo della società relativamente ai contratti di programma, per i quali si è previsto un trasferimento di competenze in una prospettiva di passaggio a regime delle competenze dal livello centrale a quello regionale.

3.2. CONI

Il Governo ha proceduto al riordino del Comitato olimpico nazionale italiano con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

Il decreto legislativo detta una diversa composizione e procedura di formazione dei suoi organi, che prevede anche la partecipazione anche degli atleti, dei tecnici e degli organi periferici; il decreto stabilisce inoltre che lo statuto dell'ente sia adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale e sia approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il nuovo statuto del Coni è stato approvato, al termine di un iter di perfezionamento del testo piuttosto laborioso, in data 28 dicembre 2000.

Viene disposta, inoltre, la distinzione tra l'ente medesimo e le federazioni sportive nazionali, delle quali è affermata la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Per quanto riguarda l'assetto organizzativo dello stesso Coni, in un quadro di snellimento burocratico e di razionalizzazione delle funzioni svolte dall'ente, il decreto pur confermandone la natura pubblicistica, prevede in particolare la possibilità che esso, previa autorizzazione del Ministero vigilante, proceda alla costituzione di società di capitali per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico-economiche inerenti alle sue funzioni. Con riferimento anche a tale aspetto è emersa peraltro nel corso dell'audizione del Presidente del Coni del 10 maggio 2000

la necessità di garantire un supporto finanziario adeguato a consentire la costituzione di queste società, attraverso le quali in particolare il Coni intende gestire il funzionamento del Totocalcio.

3.3. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Il Governo ha proceduto, con l'adozione del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 al riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in relazione ad un'esigenza assai stringente di ristrutturazione dell'istituto sia sotto il profilo gestionale che su quello propriamente normativo.

Sotto il profilo economico e finanziario la grave situazione dell'ente, prima dell'adozione del decreto legislativo, palesava la necessità di pervenire alla trasformazione dell'ente in società per azioni, anche se per la realizzazione di questo obiettivo sono apparsi necessari tempi congrui a rivedere la complessiva organizzazione dell'istituto, anche sotto il profilo contabile, al fine di renderla adeguata alle esigenze e ai criteri del mercato.

Il decreto legislativo n.116 ha dunque previsto che tale trasformazione abbia luogo entro il 31 dicembre 2001, con l'attribuzione della titolarità del relativo pacchetto azionario al Ministero del Tesoro; sino alla trasformazione l'Istituto conserva la personalità giuridica di ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza dello stesso dicastero.

Il decreto legislativo ha inoltre novellato la legge 13 luglio 1966, n. 599, introducendo un principio di semplificazione nelle procedure dell'ente che, secondo quanto affermato dal Presidente Tedeschi, nell'audizione del 15 dicembre 1999, consentono comunque all'Istituto di disporre di strumenti idonei per gestire la fase di transizione verso il nuovo assetto societario.

In particolare il decreto ha innovato nelle modalità di nomina e nella composizione degli organi dell'Istituto, prevedendo l'abrogazione del Regolamento dei servizi e del personale, che erano apparsi improntati ad una logica prevalentemente burocratica incapace di valorizzare alcuni elementi, quali il merito o la flessibilità, necessari a garantire un'effettiva redditività ed imprenditorialità della gestione dell'ente.

Lo stesso decreto ha poi previsto l'adozione di un piano triennale d'impresa al quale si procederà parallelamente alla piena attivazione del concreto processo di trasformazione in società di capitali.

Per quanto riguarda poi il rapporto dell'Istituto con le società da essa controllate, è emerso, proprio in una prospettiva di maggiore concorrenzialità e liberalizzazione, l'intendimento dell'Istituto di procedere alla dismissione delle cartiere da essa controllate, considerato peraltro che su questo profilo vi sono stati dubbi degli interventi circa l'effettiva conformità alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

3.4. CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Al riordino della Cassa depositi e prestiti, la cui disciplina è contenuta prevalentemente nella legge 13 maggio 1983, n. 197, il Governo ha proceduto con l'adozione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284.

Il decreto dispone il riordino della Cassa depositi e prestiti, ridefinendone la natura giuridica e i compiti, nonché le modalità operative per l'espletamento delle proprie funzioni.

La riforma della disciplina relativa alla Cassa depositi e prestiti, la quale viene qualificata all'articolo 1, come Amministrazione dello Stato dotata di propria personalità giuridica e di autonomia ordinamentale, organizzativa, patrimoniale e di bilancio, pur ampliando significativamente lo spettro delle attività consentite non ne ha alterato tuttavia il profilo pubblicistico. Missione fondamentale dell'istituto è rimasta infatti quella del finanziamento degli investimenti pubblici e di essere un'agenzia del Tesoro nella gestione del debito pubblico postale.

Le attività dell'istituto sono state utilizzate per incentivare gli enti locali e le regioni a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica definiti nel programma di stabilità prevedendo, in tal senso, la possibilità per gli enti di estinguere anticipatamente i mutui contratti negli anni passati, senza l'applicazione dell'indennizzo previsto normalmente per tali operazioni, a condizione che presentassero un piano quinquennale di miglioramento dei loro conti finanziari.

Il decreto legislativo di riordino ha poi semplificato la procedura per la definizione dei tassi attivi e passivi, consentendo in tal modo all'istituto di operare con maggiore flessibilità rispetto all'andamento del mercato. Allo stesso tempo effetti positivi in termini di efficienza sono derivati anche dalla sostanziale delegificazione del risparmio postale conseguente al decreto stesso.

E' emerso tuttavia nel settore della raccolta del risparmio postale un andamento negativo nel corso dell'anno 2000, che è stato denunciato dal direttore generale dell'Istituto nel corso dell'audizione svoltasi innanzi alla Commissione il 6 marzo scorso. In quella sede infatti è stata avanzata l'opportunità di modificare la convenzione con le Poste italiane. La società postale, che sta conoscendo un radicale processo di trasformazione in senso privatistico, è autorizzata da norme specifiche a collocare attraverso i propri uffici non solo i classici prodotti del risparmio postale ma anche altri strumenti emessi per conto di istituti terzi: da qui la necessità, indicata dal direttore dell'Istituto, di ridefinire la convenzione al fine di garantire un minimo di raccolta alla Cassa.

L'estensione delle attività della Cassa ha riguardato anche l'ammissione ai finanziamenti non solo degli enti pubblici tradizionali ma anche di soggetti privati, e cioè in generale dei gestori dei servizi pubblici, nonché la possibilità di detenere partecipazioni societarie.

Per quanto riguarda il primo aspetto è emersa la necessità di fissare una disciplina specifica, mentre per quanto riguarda l'individuazione delle società costituite, partecipate o controllate dalla Cassa, che ai sensi del decreto legislativo dovrebbero svolgere attività strumentali, connesse o accessorie ai suoi fini istituzionali, anche in questo caso è stata indicata dal direttore dell'Istituto l'opportunità di privilegiare la partecipazione a società ogni qualvolta esse rappresentino lo strumento più appropriato per la realizzazione, anche se in via indiretta, delle missioni d'interesse pubblico della Cassa, tra le quali spicca prioritariamente quella di concedere finanziamenti ad enti pubblici, in particolare a livello locale.

Una questione assai complessa, sorta ancor prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 284, riguarda poi la definizione del regime giuridico del suo personale. Prima della riforma era sorta una controversia circa l'assoggettabilità dei dipendenti

della Cassa alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 29 del 1993, assoggettabilità che sembrava messa in discussione da una sentenza della Corte di cassazione del 1998, che riconosceva all'istituto la configurazione di ente pubblico economico. Al fine di dirimere questa controversia il decreto legislativo definisce la Cassa come amministrazione dello Stato e ha confermato la vigenza dell'autonomo ordinamento previsto ai sensi della legge n. 197 del 1983. La nuova disciplina non ha risolto tuttavia tutti i dubbi interpretativi, rimanendo incerto, infatti, sia il rapporto tra la disciplina del decreto legislativo n. 29 e l'autonomo ordinamento del personale della Cassa, nonché il regime dei dirigenti. E' intervenuta quindi una modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 284, recata dall'articolo 66, comma 13, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) che conferma l'applicazione del regime del decreto n. 29 solo per le materie non regolate dall'ordinamento autonomo ed esclude i dirigenti dal ruolo unico dei dirigenti della pubblica amministrazione. Permane, tuttavia, l'incertezza del comparto di contrattazione collettiva nel quale inserire la Cassa depositi e prestiti, per la quale vi è in corso un contenzioso giudiziario, essendo stata contestata la sua collocazione nell'ambito della contrattazione delle aziende delle amministrazioni autonome. Con riferimento a questo profilo è emersa quindi la necessità di pervenire ad una soluzione chiarificatrice che tenga conto della particolare configurazione giuridica della Cassa, al fine di superare il blocco della contrattazione e delle agitazioni che ne sono seguite e di risolvere il contenzioso giudiziario pendente.

3.5. ENTE TABACCHI ITALIANI

Con il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 è stato istituito l'Ente tabacchi italiani come ente pubblico economico, al quale sono state attribuite le attività produttive e commerciali già svolte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ad esclusione delle attività relative al lotto e alle lotterie.

Il decreto ha previsto inoltre:

- la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni, non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dall'insediamento del consiglio di amministrazione, prorogabili al massimo di tre mesi, decorsi i quali è previsto l'intervento sostitutivo del Consiglio dei Ministri;
- l'individuazione, come organi dell'Ente, del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, e la definizione delle rispettive funzioni;
- i criteri di determinazione del patrimonio e del fondo di dotazione dell'Ente;
- l'obbligo del Ministro delle finanze di presentare alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle dismissioni o sull'eventuale utilizzazione del patrimonio dell'AAMS non conferito all'Ente;
- il passaggio del personale dell'Amministrazione monopoli di Stato in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze ai fini del progressivo trasferimento all'Ente, la disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento giuridico del personale dipendente dall'Ente stesso e la gestione del personale eventualmente in esubero.

Per il triennio 200-2003 è stato predisposto un piano di riassetto le cui linee guida sono state illustrate dal Presidente dell'Ente tabacchi italiani nel corso di un'audizione davanti alla Commissione svoltasi il 24 novembre 1999.

In particolare il piano intende avviare l'ente verso la trasformazione in una società di diritto privato al fine di recuperare la competitività e favorire un'adeguata valorizzazione del patrimonio aziendale sul mercato.

Il nucleo fondamentale dell'attività viene indicato nei tabacchi lavorati, nelle produzioni nazionali e nei sigari. Vengono invece incluse tra le attività da dismettere anticipatamente rispetto all'operazione di privatizzazione della società i settori delle premanifatture, del sale, della carta e dei filtri.

Relativamente alla localizzazione dei siti sono stati individuati poi quali siti strategicamente rilevanti quelli di Bologna, Chiaravalle e Lecce, cui si aggiunge quello di Lucca per i sigari.

Per quanto riguarda il profilo occupazionale sono stati individuati nelle linee di riassetto 4800 esuberi, cui sono stati comunque collegati progetti di ricollocazione professionale; sono stati previsti incrementi occupazionali di circa 800 unità.

3.6. GLI ENTI DEL SETTORE CULTURALE.

Nel settore di specifica competenza del Ministero per i beni e le attività culturali sono stati emanati in attuazione della legge delega n.59 ben dodici decreti legislativi, fra cui si segnalano il decreto 31 marzo 1998 n.112, che ha individuato le competenze conferite alle regioni e agli enti locali, riservando allo Stato la funzione di tutela del patrimonio culturale, il decreto 20 ottobre 1998 n.368, che ha istituito il nuovo Ministero per i beni e le attività culturali, e il decreto 30 luglio 1999, n.300, che contiene alcune disposizioni relative alle competenze e all'organizzazione del Ministero, nonché una serie di decreti che hanno provveduto alla trasformazione di diversi enti del settore in persone giuridiche di diritto privato. Si tratta di 13 enti lirici, della Biennale di Venezia, della Triennale di Milano e della Quadriennale d'arte, nonché dell'Istituto nazionale per il dramma antico, della Scuola nazionale di cinema e del Museo nazionale della scienza e della tecnica.

Per quanto concerne la parte relativa al settore dei beni culturali nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, si segnala che agli enti territoriali e agli enti locali sono stati attribuiti compiti di valorizzazione e promozione del patrimonio e delle attività culturali. L'articolo 150 del decreto prevede che una commissione mista operi per la selezione dei musei e beni culturali da trasferire alle regioni e agli enti locali che hanno manifestato una domanda di gestione diretta meno forte del previsto. Quanto poi alla norma che sancisce il trasferimento della gestione delle biblioteche universitarie dal Ministero per i beni e le attività culturali agli Atenei corrispondenti (art.154), essa fa riferimento alla richiesta che deve pervenire al Ministero da parte delle Università: sono solo quest'ultime che possono richiedere il trasferimento. Allo stato tale richiesta è stata avanzata unicamente dall'Università di Bologna.

Per quanto riguarda gli enti culturali, si deve rilevare che soprattutto in questo settore è stato sperimentato un modello organizzativo abbastanza innovativo, quale quello della trasformazione degli enti pubblici in persone giuridiche di diritto privato,

segnatamente in persone giuridiche aventi la natura di fondazione, al fine di perseguire effetti significativi sul piano della flessibilità della gestione. A proposito dei tredici enti lirici, per i quali il relativo decreto legislativo 23 aprile 1998 n.134 prevede la diretta partecipazione dei privati, risulta completata nel corso del 1999 l'operazione di trasformazione giuridica e di nomina dei relativi organi: solo sei dei tredici enti hanno però previsto l'ingresso nel consiglio di amministrazione dei privati.

Analogamente è stata completata l'opera di trasformazione della Biennale di Venezia prevista dal decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.19; sono state così rinnovate le cariche sociali ed è stato approvato lo statuto. Per la Triennale di Milano, trasformata in fondazione dal decreto legislativo 20 luglio 1999, n.273, risulta in corso di approvazione il relativo statuto. Per quanto riguarda la Quadriennale d'arte, trasformata anch'essa in fondazione dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, lo statuto è stato approvato nel marzo 2001, dopo la nomina di commissari ad acta: non risultano invece ancora ricostituiti gli organi della nuova fondazione.

Per l'Istituto nazionale del dramma antico e il Centro sperimentale di cinematografia, trasformati in fondazione, il primo, e in Scuola nazionale di cinema, il secondo, rispettivamente dal decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.20 e dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n.426, sono state rinnovate le cariche sociali e sono stati approvati i relativi statuti.

3.7. GLI ENTI DEL SETTORE DELLA RICERCA.

La legge 15 marzo 1997 n.59 ha delegato il Governo, all'articolo 11, comma 1, lettera d), a riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

In attuazione di tale delega sono stati emanati diversi decreti legislativi volti al riordino di specifici enti del settore della ricerca, quali CNR, ENEA, ASI, nonché un decreto legislativo di carattere generale recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204).

Per quanto concerne il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.19), si tratta di un provvedimento diretto a inserire il Consiglio nel sistema di programmazione, coordinamento e valutazione della politica nazionale della ricerca, e quindi ad innalzare la qualità dell'attività di ricerca, attraverso la semplificazione degli organi direttivi, la riorganizzazione della rete scientifica, la mobilità dei ricercatori ed una maggiore autonomia dei singoli istituti, volta anche ad una più intensa collaborazione con le università e con le altre istituzioni di ricerca, a livello nazionale ed internazionale.

In coerenza con il riordino previsto dal decreto sono stati emanati i regolamenti di attuazione (decreti 14 gennaio 2000 pubblicati in Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000 n.24) relativi all'organizzazione dell'amministrazione centrale e alla dirigenza, nonché all'istituzione e al funzionamento degli istituti di ricerca e alla disciplina

delle procedure di selezione del personale e di assunzione di personale a tempo determinato.

Quanto alla riorganizzazione della rete scientifica e delle aree di ricerca, da completare entro il 31 luglio 2001 in modo da consentire agli istituti di cominciare ad operare dal 1° gennaio 2002, sono stati creati 79 nuovi istituti, risultanti dall'aggregazione di 232 organi preesistenti. Le aree di ricerca, definite entro il 31 dicembre 2000, sono state riformate: si tratta di 18 aree che hanno cominciato ad operare a partire dal 1° gennaio 2001.

Per quanto riguarda gli uffici dell'amministrazione centrale, occorre considerare che la loro riorganizzazione è conseguente alla riorganizzazione della rete. L'obiettivo è quello di snellire l'amministrazione centrale: a tal fine quest'ultima è stata riorganizzata in nuovi dipartimenti, che sono passati da sei a tre. Contemporaneamente è stato avviato il processo di decentramento delle risorse amministrative ai nuovi organi in un'ottica di decentramento di funzioni a livello periferico.

Per quanto riguarda il personale, è stato raggiunto l'obiettivo sancito nell'intesa tra CNR e Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica di portare almeno il 30 per cento complessivo di tutto il personale al Sud.

Altro punto è quello relativo al piano triennale 2001-2003 per la cui predisposizione è stato necessario attendere l'uscita del programma nazionale in modo da creare un raccordo con lo stesso.

Per quanto riguarda l'attività relativa alla disciplina della promozione e del sostegno alla ricerca, è stato sostanzialmente attivato il meccanismo per cui sono definite a priori alcune tematiche di ricerca che vengono poi proposte alla comunità scientifica dal consiglio direttivo, previa istruttoria da parte del comitato scientifico. Le proposte della comunità scientifica vengono poi valutate da referee iscritti in un albo definito a livello internazionale. Tutto questo è stato attivato per il 2000 e il 2001 con un meccanismo transitorio: per il biennio 2002-2003 sarà invece operante il meccanismo di revisione a livello internazionale fatto su base telematica, quindi garantendo anche l'anonimato.

In merito al riordino dell'ENEA, avviato con decreto legislativo 30 gennaio 1996, n.36, occorre rilevare che il decreto introduce profondi cambiamenti nelle funzionalità dei vertici dell'ente, insediato nel luglio 1999, in completa rottura con la struttura tradizionale dell'ente: il direttore generale riceve un più ampio mandato esecutivo; il consiglio di amministrazione, nella struttura di quattro membri più il presidente, ha il compito di definire i criteri generali della strategia dell'ente e di verificarne l'attuazione; il presidente, oltre alla responsabilità legale, ha come compito quello della vigilanza e del controllo. Questa nuova funzionalità ha richiesto la formulazione da parte del consiglio di nuovi regolamenti che sono stati definiti: è stato poi costituito il comitato tecnico-scientifico e il consiglio si è dotato di un comitato internazionale per alta consulenza scientifico-tecnica che fornisca un ausilio per valutare l'insieme dei risultati e per fare le scelte strategiche.

In merito al riordino dell'ASI (decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.27), si deve rilevare che sono stati emanati i regolamenti di organizzazione e funzionamento, da

una parte, e di amministrazione e contabilità, dall'altra: è stato altresì nominato il consiglio di amministrazione dell'ente.

3.8. LA CORTE DEI CONTI.

Il decreto legislativo 30 luglio 1996, n. 286 in materia di controlli interni alla pubblica amministrazione, adottato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997 n.59, prevede all'articolo 3, comma 2, che, al fine di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei Conti al sistema dei controlli interni disciplinato dal decreto, la Corte provvede nell'esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile a riordinare il numero, la composizione e la sede dei propri organi adibiti al controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni.

In base a tale norma la Corte è stata investita di un potere regolamentare per adeguare la propria struttura organizzativa al mutamento intervenuto nel sistema dei controlli, con particolare riferimento al nuovo ordinamento dei controlli interni: si tratta di un potere regolamentare che può comportare anche deroghe alla disciplina legislativa vigente. Tale potere è stato esercitato con il regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 6 luglio 2000 dal quale si evincono le seguenti linee di riorganizzazione.

Scissione fra organo di controllo sulla legittimità degli atti e organo di controllo sulla gestione nel suo complesso. In tal modo si supera la precedente struttura dell'ente in base alla quale un'unica sezione articolata al suo interno in ben 24 uffici di controllo, uno per ogni ministero più altri per materie specifiche, esercitava sia il controllo preventivo di legittimità sia quello successivo sulla gestione, creando così un'inopportuna commistione tra funzioni che richiedono una diversità di approccio culturale. In effetti, mentre il controllo preventivo si svolge secondo moduli consolidati, prefissati per legge, il controllo sulla gestione è ancora in fase di sperimentazione.

Riduzione del numero degli uffici all'interno della sezione sul controllo di legittimità sugli atti. La sezione per il controllo di legittimità è passata da ventiquattro a cinque uffici, uno per il controllo sui ministeri istituzionali, uno sui ministeri economici e finanziari, uno sul ministero delle attività produttive, uno sui ministeri competenti sulle infrastrutture e sull'assetto del territorio e l'ultimo sui ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali. La riduzione degli uffici è strettamente correlata a quella degli atti da controllare a seguito della riforma operata dalla legge n.20 del 1994. Attraverso il raggruppamento degli uffici si realizza un maggiore coordinamento, una maggiore unità di indirizzo, in quanto un unico consigliere delegato a capo dell'ufficio è deputato all'ammissione al visto, e quindi a rendere esecutivi gli atti di tutti i ministeri che rientrano nella propria area di competenza.

Istituzione di una sezione regionale in ciascuna regione. La sezione regionale assorbe le precedenti strutture decentrate della Corte dei Conti ed è competente ad esercitare il controllo preventivo sulle amministrazioni statali della regione che è un controllo preventivo di carattere residuale, limitato ad alcuni tipi di atti, quali quelli

in materia di opere pubbliche che superino i limiti di valore che li assoggettano alla disciplina comunitaria, gli atti di concessione e i provvedimenti pensionistici. Mentre prima della riorganizzazione l'organo decentrato che non ritenesse di ammettere al visto doveva portare la questione alla sezione centrale, a seguito del regolamento di riorganizzazione il rifiuto del visto può essere disposto direttamente in sede regionale, con evidente risparmio di tempo e accelerazione dei procedimenti.

La sezione regionale è altresì competente ad esercitare il controllo sulla gestione sia nei confronti delle amministrazioni statali aventi sede in periferia sia, soprattutto, nei confronti delle regioni e delle amministrazioni locali. Tale controllo è rivolto ad accertare l'efficacia, l'economicità di particolari gestioni, provvedendo non tanto al referto alle assemblee elettive quanto, innanzitutto, ad un referto alla stessa amministrazione regionale o locale: l'organo di controllo dovrebbe inoltre suggerire all'amministrazione le correzioni da adottare. Le indagini da effettuare possono essere svolte dalle sezioni regionali autonomamente, anche dopo la consultazione con gli organi politici delle amministrazioni locali; possono altresì essere effettuate alcune indagini unitarie che concernono lo stesso oggetto in tutte le sezioni regionali, coordinate dal centro in modo da realizzare la comparazione tra costi, modi e tempi prevista dalla legge n.20 e da evidenziare le gestioni che, nelle diverse regioni, più si avvicinano ad un livello ottimale e quelle che più si allontanano. In tal modo la Corte diventerebbe garante della corretta attuazione del cosiddetto federalismo fiscale che, come federalismo collaborativo e solidale, prevede che i fondi di riequilibrio provvedano a ridistribuire le risorse finanziarie tra le regioni meno ricche e quelle più povere.

Le novità organizzative sopra descritte previste dal regolamento sono entrate a regime all'inizio del 2001. In effetti a seguito dell'entrata in vigore del regolamento è stata avviata una vasta operazione di reclutamento, attraverso concorsi interni, che ha portato ad una pianta organica dei magistrati caratterizzata dal passaggio al centro, a Roma, da 150 a 123 magistrati: diversamente, vi è stato un aumento delle dotazioni organiche degli uffici delle sezioni periferiche, in cui si è passati da 83 a 118 magistrati.

Al riequilibrio degli organici del personale di magistratura si è accompagnato anche quello del personale di collaborazione, del personale amministrativo e di revisione, che è stato determinato per le sezioni regionali in 510 unità, mentre al centro sono 643. Di queste, 156 sono destinate al controllo preventivo e ben 487 al controllo successivo sulla gestione.

4. LE PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO.

La legge n. 59 del 1997 ha previsto come terzo ambito della riforma la disciplina del lavoro pubblico delegando il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi

contenenti disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modificazioni. In tale contesto si inserisce il decreto legislativo 4 novembre 1997 n. 396 che ha dato attuazione a quella parte della delega relativa al riordino e al potenziamento delle procedure di contrattazione collettiva.

Il decreto stabilisce i livelli, le procedure e le disponibilità finanziarie della contrattazione collettiva nel pubblico impiego; riordina e potenzia l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con l'individuazione delle procedure attraverso cui le pubbliche amministrazioni rappresentate esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'Agenzia. Il provvedimento stabilisce infine i criteri per determinare la rappresentatività sindacale ai fini dell'attribuzione dei diritti sindacali e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

In applicazione delle nuove regole sono stati, in primo luogo, definiti i comparti di contrattazione ed è stata altresì avviata la contrattazione negli stessi. Particolari problematiche si sono poste in ordine al contratto dei dirigenti, e al contratto del settore della ricerca.

Per quanto riguarda la dirigenza, l'attività negoziale è stata avviata solo dopo la definizione del quadro normativo derivante dalla riforma del ruolo unico. La legge delega, prima, e il decreto legislativo n.80, poi, hanno infatti previsto la contrattualizzazione dei dirigenti generali, non solo dei dirigenti di seconda fascia, ma anche di quelli di prima che sono 700-800 persone: anche il rapporto di quest'ultimi e le loro retribuzioni debbono essere in qualche misura ed in qualche modo regolati da un contratto collettivo nazionale di lavoro. Per l'area dirigenziale non esiste più solo l'area dello Stato e quella del parastato: esse sono state accorpate, è stata creata un'unica area che include i dirigenti dello Stato, parastato, università, ricerca ed aziende: si tratta della cosiddetta area 1. E' stata pertanto prevista un'unica contrattazione per le cinque ex aree, così come unica è la contrattazione per la prima e la seconda fascia dei dirigenti.

Relativamente invece al settore della ricerca, il problema principale è sorto con riferimento alla questione dell'inserimento sia del personale amministrativo tecnico sia dei ricercatori all'interno del medesimo comparto. Occorre infatti considerare che la rappresentanza sindacale nel settore è divisa: vi sono i sindacati confederali tradizionali, che probabilmente hanno una maggiore rappresentanza per quanto riguarda i livelli tecnici ed amministrativi, mentre i ricercatori hanno la loro rappresentanza in un sindacato cosiddetto autonomo, che non ha però la forza, l'autonomia e la maggioranza per trattare autonomamente. Si è così creata una conflittualità interna alla parte sindacale che ha portato alla creazione di tavoli contrattuali separati, complicando così il quadro delle trattative. Il sindacato dei ricercatori non può da solo firmare il contratto per quel principio della rappresentatività secondo cui il contratto dell'area deve essere firmato da sindacati che coprano almeno il 51 per cento di coloro che sono iscritti o hanno votato per le RSU. Inoltre anche la rappresentanza datoriale non è uniforme vista la presenza di enti di ricerca che hanno storie e missioni diverse: alcuni hanno come scopo principale la ricerca di base, altri la ricerca funzionale all'attività del Governo; ve ne sono poi alcuni che dipendono dai ministeri, da quello del lavoro, del tesoro o del bilancio.

Il problema principale è comunque rappresentato dal fatto che il comparto della ricerca è unico: i ricercatori sono insieme a tutto il personale del comparto. Tale scelta si spiega alla luce della distinzione prevista già dalla legge delega tra dirigenti, da una parte, e gli altri dall'altra. Il principio ispiratore della riforma è stato infatti quello di non fare tanti comparti, cioè di non distinguere gli stessi sulla base di caratteristiche specifiche delle professionalità interne. In attuazione di tale principio, nei decreti legislativi nn.29 del 1993 come modificato e 396 del 1997 si ripete la distinzione della disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali: si contempla altresì l'ipotesi, già prevista dalla legge delega, di una disciplina distinta per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali implicanti l'iscrizione ad albi oppure compiti tecnico-scientifici e di ricerca.

A quest'ultima ipotesi si richiamano i ricercatori presso gli enti di ricerca per avanzare la richiesta di un'autonoma disciplina all'interno del comparto ricerca, anche in considerazione della differenza esistente con i professori e i ricercatori delle università che non sono contrattualizzati, visto che il contratto università è esclusivamente contratto del personale tecnico-amministrativo.

Per quanto concerne invece la struttura organizzativa dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN), l'articolo 50 del decreto legislativo n.396 del 1997 prevede per l'Agenzia autonomia organizzativa e contabile, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Le risorse necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali derivano da contributi dovuti da tutti gli organismi pubblici che si avvalgono della contrattazione ARAN, la cui misura annua individuale è concordata tra l'Agenzia e l'organismo di coordinamento previsto all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo già citato ed è riferita a ciascun biennio contrattuale.

La complessità delle procedure in vigore per la riscossione dei suddetti contributi, peraltro ancora da completare, non consente una previsione attendibile delle risorse su cui fare affidamento per impegnare le spese necessarie per il suo funzionamento. A tale riguardo, l'Agenzia sta valutando una serie di proposte volte a modificare l'attuale normativa che, svincolando l'Agenzia dall'onere di raggiungere una miriade di piccoli enti per accertare contributi di importo modesto e per i quali l'escussione deve essere diretta, renda la gestione delle entrate più semplice ed attendibile.

5. CONCLUSIONI

Con questa relazione si conclude il lavoro svolto nella XIII legislatura dalla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La grande operazione di riforma avviata con la legge n. 59 del 1997 ha trovato entro il termine della legislatura piena attuazione sul versante legislativo e ampia attuazione sul versante regolamentare e amministrativo. E' importante sottolineare che nelle sue grandi linee questo disegno è stato condiviso anche dalle principali forze di opposizione.

Molto, tuttavia, resta ancora da fare e sarà compito del prossimo Parlamento seguire con la più scrupolosa attenzione non solo l'attività del Governo, necessaria a completare il disegno riformatore, ma anche tutto il processo di attuazione a livello regionale da cui in larga misura dipende il successo della riforma.

Per quanto riguarda l'attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997 rimane ancora pendente, in particolare, la questione relativa al processo di aggregazione degli enti locali nelle forme associative, nonché il completamento delle procedure relative al trasferimento del personale. Al riguardo si segnala, peraltro, che il legislatore nella consapevolezza dell'esigenza di porre mano comunque a tali questioni ha previsto una disciplina di carattere transitorio. Relativamente al personale, infatti, l'articolo 52, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) ha previsto che, ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito e nelle more del completamento di tale procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi delle strutture delle amministrazioni o degli enti già titolari delle funzioni e dei compiti loro conferiti; comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno.

Analogamente, per quanto riguarda il tema dell'associazionismo degli enti locali, qualora non sia completato il relativo processo di aggregazione entro il 31 dicembre 2000, il comma 2 dell'articolo 52 della stessa legge finanziaria per il 2001 ha previsto in via transitoria il conferimento alle province, per un periodo non superiore ad un anno, delle funzioni e dei compiti ad essi trasferiti subordinatamente alla costituzione in forma associativa degli enti locali. Durante il periodo transitorio le province dovranno promuovere, d'intesa con le regioni, le iniziative necessarie a favorire tale processo associativo.

Il disegno riformatore così delineato, infine, dovrà ovviamente essere adattato con i necessari provvedimenti legislativi sulla base del nuovo assetto contenuto nella legge costituzionale di modifica del Titolo V della Costituzione, una volta che essa sia entrata in vigore.

Per quanto riguarda il Capo II dovrà essere completata l'attività di riorganizzazione degli apparati ministeriali procedendo in particolare alla ridefinizione dei ruoli del personale e della struttura del bilancio dello Stato sulla base della configurazione delle nuove strutture ministeriali.

Si tratta, come è evidente, di un'opera vastissima che impegnerà fortemente Governo e Parlamento nella prossima legislatura, un'opera nella quale appare di estrema utilità che la presenza del Parlamento sui complessi processi attuativi della riforma sia assicurata da un organo, rappresentativo di tutte le forze politiche, che possa interloquire con continuità e sufficiente autorevolezza con l'Esecutivo, le istanze rappresentative delle regioni e delle autonomie locali e con le parti sociali, secondo il modello che la Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ha inteso seguire nella legislatura che si sta chiudendo.

Tab. 1. Regolamenti di organizzazione dei ministeri non accorpati

<i>Ministeri</i>	<i>Regolamenti</i>
<i>Affari esteri</i>	DPR 11.5.1999, n. 267 (art. 13, L. 59/97)
<i>Interno</i>	Schema di regolamento, appr. prei. C.d.M. 23.2.2001 (artt. 14-15 D.Lgs. 300/99)
<i>Giustizia</i>	DPR 6.3.2001, n. 55 (artt. 16-19 e 55, D.Lgs. 300/99)
<i>Difesa</i>	Schema di regolamento sul segretariato generale appr. def. C.d.M. 13.3.2001 (art. 21, D.Lgs. 300/99)
<i>Beni e attività culturali</i>	DPR 29.12.2000, n. 441 (artt. 52, 53 e 54, D.Lgs. 300/99)
<i>Politiche agricole e forestali</i>	DPR 28 marzo 2000, n. 450 (art. 33, 34, 55 e 78, D.Lgs. 300/99)

Tab. 2. Regolamenti di organizzazione dei ministeri di nuova istituzione

<i>Ministeri (attuali)</i>	<i>Regolamenti</i>	<i>Ministeri previsti nel D.Lgs. 300/99</i>	<i>Regolamenti</i>
<i>Industria, commercio e artigianato</i>	DPR 16.3.2000, n. 116 (D.Lgs. 300/99)	<i>Attività produttive</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 13.3.2001)
<i>Commercio con l'estero</i>	DPR 20.10.1998, n. 397 (art. 13, L. 59/97)		
<i>Comunicazioni</i>			
<i>Ambiente</i>	DPR 3.12.1999, n. 549 (art. 4, co. 1, D.Lgs. 300/99)	<i>Ambiente e tutela territorio</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 13.3.2001)
<i>Lavori pubblici</i>	Schema di regolamento direzione generale contro l'abusivismo (appr. def. C.d.M. 15.3.2001)	<i>Infrastrutture e trasporti</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 21.3.2001)
<i>Trasporti e navigazione</i>	DPR 24.4.1998, n. 202 (L. 537/93)		
<i>Lavoro e previdenza sociale</i>	D.M. 3.4.2000 (direttiva) D.Lgs. 29/93)	<i>Lavoro, salute e politiche sociali</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 13.3.2001)
<i>Sanità</i>	DPR 7.12.2000, n. 435 (art. 55, co. 3, D.Lgs. 300/99)		
<i>Tesoro, Bilancio e programmazione economica</i>	DPR 20.2.1998, n. 38, DPR 28.4.1998, n. 154 (D.Lgs. 430/97) DPR 22.3.2001, n. 147 (art. 55, co. 3, D.Lgs. 300/99)*	<i>Economia e finanze</i>	Non è stato adottato uno specifico regolamento, tuttavia i regolamenti vigenti dei ministeri accorpati risultano compatibili con la disciplina del nuovo ministero recata dal D.Lgs. 300/99
<i>Finanze</i>	DPR 26.3.2001, n. 107 (art. 58, co. 3, D.Lgs. 300/99)		
<i>Pubblica Istruzione</i>	DPR 6.11.2000, n. 347 (art. 75, D.Lgs. 300/99)	<i>Istruzione, università e ricerca</i>	Non è stato adottato uno specifico regolamento, tuttavia i regolamenti vigenti dei ministeri accorpati risultano compatibili con la disciplina del nuovo ministero recata dal D.Lgs. 300/99
<i>Università e ricerca scientifica e tecnologica</i>	DPR 1.12.1999, n. 477 (art. 77, D.Lgs. 300/99) Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 8.3.2001)*		

(*)Provvede ad apportare alcune modifiche all'assetto del ministero in previsione dell'accorpamento

Tab. 3. Regolamenti degli uffici di diretta collaborazione del ministro dei ministeri non accorpatis

<i>Ministeri</i>	<i>Regolamenti</i>
<i>Affari esteri</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 28.3.2000)
<i>Interno</i>	Schema di regolamento (appr. prelim. C.d.M. 7.2.2001)
<i>Giustizia</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 2.2.2001)
<i>Difesa</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 13.3.2001)
<i>Beni e attività culturali</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 7.2.2001)
<i>Politiche agricole e forestali</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 7.2.2001). Vedi anche l'art. 5 del regolamento di organizzazione (DPR 450/2000)

Tab. 4. Regolamenti degli uffici di diretta collaborazione del ministro dei ministeri di nuova istituzione

<i>Ministeri (attuali)</i>	<i>Regolamenti</i>	<i>Ministeri previsti nel D.Lgs. 300/99</i>	<i>Regolamenti</i>
<i>Industria, commercio e artigianato</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 14.7.2000)	<i>Attività produttive</i>	Lo schema di regolamento di organizzazione del ministero (art. 13) contiene disposizioni transitorie sugli uffici di diretta collaborazione
<i>Commercio con l'estero</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 7.2.2001)		
<i>Comunicazioni</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 7.2.2001)		
<i>Ambiente</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 7.2.2001)	<i>Ambiente e tutela territorio</i>	Si applica il reg. del Min. dell'ambiente (art. 9, schema reg. di organizzazione)
		<i>Infrastrutture e trasporti</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 21.3.2001)
<i>Lavori pubblici</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 7.2.2001)	<i>Lavoro, salute e politiche sociali</i>	Lo schema di regolamento di organizzazione del ministero (art. 8) contiene disposizioni transitorie sugli uffici di diretta collaborazione
<i>Trasporti e navigazione</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 18.4.2001)		
<i>Lavoro e previdenza sociale</i>	Schema di regolamento (appr. prelim. C.d.M. 14.7.2000)		
<i>Sanità</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 7.2.2001)	<i>Economia e finanze</i>	
<i>Tesoro, Bilancio e programmazione economica</i>	DPR 22.9.2000		
<i>Finanze</i>	DPR 6.4.2001, n. 121	<i>Istruzione, università e ricerca</i>	
<i>Pubblica istruzione</i>	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 7.2.2001)		
<i>Università e ricerca scientifica e tecnologica</i>	Vedi art. 2 DPR 1.12.1999, n. 477 (reg. organizzazione del ministero)		

Tab. 5. Provvedimenti riguardanti le agenzie

<i>Agenzia</i>	<i>Provvedimenti</i>	
<i>Agenzia industrie difesa</i> (art. 22 D.Lgs. 300/88)	DPR 15.11.2000	
<i>Agenzia per la normativa ed i controlli tecnici</i> (art. 31 D.Lgs. 300/99)	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 16.2.2001)	
<i>Agenzia per la proprietà industriale</i> (art. 33 D.Lgs. 300/99)	Schema di regolamento (appr. def. C.d.M. 13.3.2001)	
<i>Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici</i> (art. 38-39 D.Lgs. 300/99)		
<i>Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture</i> (art. 44 D.Lgs. 300/99)		
<i>Agenzia di protezione civile</i> (art. 10 e 79-87 D.Lgs. 300/99)		
<i>Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale</i> (Art. 88 D.Lgs. 300/99)		
<i>Agenzia per il servizio civile</i> (Art. 10, commi 7-9 D.Lgs. 303/99)		
<i>Agenzie fiscali</i> (art. 10, 57 e 61-74 D.Lgs. 300/99)		<i>Statuti delle agenzie fiscali</i> (art. 66, D.Lgs. 300/1999)
<i>Agenzia delle entrate</i>	DM 28 dicembre 2000 (attivazione delle agenzie fiscali) modificato dal DM 20 marzo 2001	Deliberazione 13.12.2000, n. 6
<i>Agenzia delle dogane</i>		
<i>Agenzia del territorio</i>		
<i>Agenzia del demanio</i>		

Delle dodici agenzie di cui si prevede l'istituzione, le quattro agenzie fiscali (delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, del Demanio), nonché l'agenzia di protezione civile sono disciplinate direttamente nel decreto legislativo (con una disciplina derogatoria rispetto a quella generale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto medesimo). La disciplina relative alle altre agenzie (Industrie difesa, per le normative e i controlli tecnici, per la proprietà industriale, per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, per la formazione e l'istruzione professionale e per il servizio civile) sarà dettata con statuto, da adottarsi con regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Tab. 6. Regolamenti di organizzazione degli uffici di livello non dirigenziale dei ministeri non accorpati

<i>Ministeri</i>	<i>Regolamenti</i>
<i>Affari esteri</i>	DM 10.9.1999 (art. 4, co. 4, D.Lgs. 300/99)
<i>Interno</i>	
<i>Giustizia</i>	
<i>Difesa</i>	
<i>Beni e attività culturali</i>	
<i>Politiche agricole e forestali</i>	

Tab. 7. Regolamenti di organizzazione degli uffici di livello non dirigenziale dei ministeri di nuova istituzione

<i>Ministeri (attuali)</i>	<i>Regolamenti</i>	<i>Ministeri previsti nel D.Lgs. 300/99</i>	<i>Regolamenti</i>
<i>Industria, commercio e artigianato</i>	DM 21.7.2000 (D.Lgs. 300/99)	<i>Attività produttive</i>	
<i>Commercio con l'estero</i>	DM 20.1.1997 (art. 6, D.Lgs. 29/93)		
<i>Comunicazioni</i>	DM 4.9.1996, n. 537 (art. 6, D.Lgs. 29/93)		
<i>Ambiente</i>		<i>Ambiente e tutela territorio</i> <i>Infrastrutture e trasporti</i>	
<i>Lavori pubblici</i>			
<i>Trasporti e navigazione</i>			
<i>Lavoro e previdenza sociale</i>			
<i>Sanità</i>	DM 27.12.1996, n. 704 (D.Lgs. 29/93)	<i>Lavoro, salute e politiche sociali</i>	
<i>Tesoro, Bilancio e programmazione economica</i>			
<i>Finanze</i>	DM 13.7.2000 ⁴ (art. 4, co. 4, D.Lgs. 300/99)	<i>Economia e finanze</i>	
<i>Pubblica istruzione</i>	DM 30.1.2001 (art. 4, co. 4, D.Lgs. 300/99)		
<i>Università e ricerca scientifica e tecnologica</i>	DM 25.3.1997, n. 326 (art. 6, D.Lgs. 29/93)	<i>Istruzione, università e ricerca</i>	

⁴ Concernente ratifica del decreto direttoriale 3 dicembre 1999, concernente criteri per la riorganizzazione delle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate e delle direzioni regionali delle entrate.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 10 maggio 2001, ore 9,30

ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto di indirizzo e coordinamento recante linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
